

**ALLEGATO alla
circolare n. 3465/C
del 25.5.1999**

AVVERTENZE ed ISTRUZIONI alla COMPILAZIONE

**delle
comunicazioni**

e

domande di autorizzazione

(Modulistica prevista dal D. lgs. 114/98)

composte da:

- **Premessa**

- **Istruzioni specifiche per ciascuno dei modelli COM 1 - COM 2 - COM 3**

- **istruzioni comuni ai modelli COM 1 - COM 2 - COM 3.**

Si rende noto che dalla data della presente circolare è disponibile su sito internet del MICA :

www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

un sistema interattivo che permette la visualizzazione della modulistica e lo scarico della stessa ai fini della successiva compilazione direttamente da parte degli interessati.

PREMESSA

L'art. 6, co. 1, lett. g) del D. lgs. 114/98 dispone che:

- le Regioni, nel provvedimento di definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, prevedano la costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva ;
- per il funzionamento di detto Osservatorio le Regioni si avvalgano dei Comuni e delle CCIAA;
- un Osservatorio Nazionale costituito presso il Ministero Industria coordini gli Osservatori regionali.

L'art. 10 co. 5 del citato decreto dispone che, ai fini del sistema di monitoraggio:

- la Conferenza Unificata Stato Regioni Città e Autonomie locali definisca i contenuti della modulistica univoca, da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al D. lgs. 114/98;
- la predetta modulistica sia proposta dal Ministero dell'Industria;
- i dati relativi al settore merceologico, alla superficie e all'ubicazione degli esercizi siano denunciati all'ufficio del registro imprese, per l'iscrizione nel repertorio economico e amministrativo (REA) previsto dal DPR 581/95. Ai fini di quest'ultimo adempimento si è provveduto con decreto del Ministero dell'Industria del 7 agosto 1998 e con circolare 27 ottobre 1998 n. 3450/C.

La Conferenza Unificata con provvedimento del 13 aprile 1999 ha approvato tre modelli per le comunicazioni e le autorizzazioni relative agli esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture.

Si è ritenuto di dare la precedenza, ai fini dell'adozione, a decorrere dal 24 aprile, ai modelli relativi agli esercizi in sede fissa. Dopo un periodo di sperimentazione si valuterà l'opportunità di apportare modifiche, sentite anche le esigenze degli Osservatori regionali oggi non ancora costituiti, ai fini di una maggiore integrazione con i modelli utilizzati dall'ufficio del registro delle imprese nonchè ai fini della predisposizione di appositi modelli per l'attivazione dei Centri commerciali.

Pertanto non sono stati ancora approvati i modelli per la presentazione delle comunicazioni

ai Comuni relative alle forme speciali di vendita al dettaglio (titolo VI del D. lgs. 114/98) e al commercio su aree pubbliche. Per tali forme speciali di vendita potrà essere utilizzato, nelle more, il modello COM 1 con le integrazioni eventualmente necessarie, mentre nel caso della richiesta di autorizzazione di un centro commerciale potrà essere utilizzato come modello di riferimento il MOD. COM 2.

Obblighi dei Comuni e delle Camere di Commercio.

Ai fini sia del monitoraggio, sia dell'aggiornamento dei dati del Registro Imprese, è compito dei Comuni inviare tempestivamente all'ufficio del registro imprese della provincia di ubicazione dell'esercizio le comunicazioni di : diffida all' avvio dell'attività, sospensione, ordinanza di chiusura, revoca dell'autorizzazione ecc; a loro volta gli uffici dei Registri Imprese daranno comunicazione ai comuni dell'avvenuta presentazione, da parte degli interessati, della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o della denuncia al repertorio economico amministrativo (REA).

Al riguardo lo scrivente si riserva di approfondire, nell'ambito delle attività proprie dell'Osservatorio nazionale sul commercio, la questione dei rapporti organizzativi tra Camere di commercio e Comuni al fine di pervenire, di comune accordo, alla individuazione di modalità di scambio di dati e notizie efficaci ed univoche su tutto il territorio nazionale.

Commercio all'ingrosso

Si precisa che per le attività di commercio all'ingrosso non occorre instaurare alcun rapporto con il Comune ma è sufficiente presentare la prevista domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio. Considerato comunque che anche per l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso occorre possedere i requisiti previsti dall'art. 5 del d. lgs. n. 114/1998 (cioè gli stessi requisiti previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio), come sancito dal comma 11 di detto articolo, e che alla verifica dell'effettivo possesso degli stessi da parte del dichiarante dovrà provvedere l'Ufficio del Registro delle Imprese, si raccomanda alle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di allegare al modello di domanda di iscrizione al

Registro delle Imprese anche la dichiarazione di cui alla 5° pagina e, se occorrono, gli allegati A e B, debitamente compilati, naturalmente nelle sole parti che interessano.